



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Prot. n. ... del

COMUNE DI SESTO FIORENTINO: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione, notifica e riscossione delle sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero. CPV 64110000-0 CIG 68839829A6

Richiamata la determinazione a contrattare r.g. n. 1230/2016 si invita Codesta Impresa a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta e intendendosi con l'avvenuta partecipazione pienamente conosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e da tutta la documentazione di gara, disponibile sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: <http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/>

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di appalti telematici dei Comuni della Piana Fiorentina, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel. 02/86838415 fax 02/37737380 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

ART. 1 – OGGETTO DURATA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'outsourcing della gestione dell'intera procedura riguardante le sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada e ad altre norme e/o regolamenti statali, regionali o comunali, accertate a carico dei veicoli immatricolati all'estero e/o cittadini residenti all'estero, compreso il recupero internazionale dei crediti articolato nelle operazioni ed attività di seguito descritte.

1. ACQUISIZIONE DATI: acquisire, presso il Servizio Sanzioni Amministrative della Polizia Municipale, copia dei verbali di accertamento o altra documentazione attestante la sanzione emessa nei confronti di soggetti residenti all'estero;
2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTI TRASGRESSORI: procedere alla identificazione dei nominativi dei trasgressori o dei proprietari dei veicoli, quando non conosciuti, mediante la richiesta dei dati anagrafici completi di residenza e/o domicilio, ai registri automobilistici, o alle autorità consolari, o ministeriali estere, qualora la vigente legislazione lo consenta, ai fini dell'adempimento dei compiti pubblici conferiti;
3. TRADUZIONE E STAMPA LETTERE BONARIE, VERBALI, INGIUNZIONE FISCALE: tradurre e stampare le varie comunicazioni, i verbali e le ingiunzioni fiscali nella lingua del trasgressore o in una delle lingue ufficiali della comunità europea e nelle altre lingue straniere indicate dal Servizio Amministrative della Polizia Municipale;
4. INVIO DI INVITO BONARIO DI PAGAMENTO: procedere prima della notifica nei casi in cui i termini di notifica lo permettono, tradotto in lingua del trasgressore o in una delle lingue ufficiali della comunità europea con riportate tutte le informazioni relative alla violazione commessa ed alle modalità di pagamento;
5. NOTIFICAZIONE DEI VERBALI: procedere alla notificazione delle sanzioni amministrative rimaste insolute, ai soggetti inadempienti tramite postalizzazione, ai sensi della L. 21/3/1983 n. 149 (Convenzione di Strasburgo) ed altre Convenzioni o Accordi Internazionali in essere, secondo le modalità ivi previste;
6. NOTIFICA INGIUNZIONE FISCALE: predisporre per conto di questo Comune la notifica nella lingua del trasgressore o in una delle lingue ufficiali della comunità europea, dell'ingiunzione fiscale a tutti i soggetti rimasti inadempienti tramite postalizzazione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
7. RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DALL'ENTE: procedere, decorsi i termini di pagamento volontario, con l'attività di recupero crediti internazionale verso tutti i soggetti san-

- zionati e rimasti debitori dell'Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di società di recupero crediti o studi legali corrispondenti all'estero, qualora richiesto da dette normative;
8. ISTITUZIONE SITO WEB DI SERVIZIO PER INFORMAZIONI E MONITORAGGIO STATO DI LAVORAZIONE DEDICATO AL SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: l'ufficio deve essere messo in condizione di poter monitorare e controllare, in ogni stato e grado della procedura sanzionatoria, la situazione dei verbali consegnati. In particolare, deve essere realizzato un sito web, adeguatamente protetto, per la consultazione dello stato delle procedure;
 9. SITO WEB DI SERVIZIO PER INFORMAZIONI ON LINE DEDICATO AI TRASGRESSORI: deve essere previsto un sito on line in almeno dieci delle principali lingue europee (fra le quali inglese, francese, tedesco, spagnolo, rumeno, russo) a cui i trasgressori potranno accedere con codici personali di accesso. Tramite questo sito il trasgressore potrà controllare la propria sanzione, attraverso la visualizzazione della scansione elettronica del verbale, della documentazione, secondo le indicazioni stabilite dalla Stazione appaltante, e tutti i dettagli della stessa, del suo importo, l'indicazione dettagliata delle spese che gravano sulla stessa, i termini e le modalità di pagamento e le conseguenze connesse all'omissione dello stesso, i termini, le modalità e la lingua per presentare ricorso;
 10. ISTITUZIONE SPORTELLO TELEFONICO PER I TRASGRESSORI: deve essere attivato uno sportello telefonico per le informazioni con risposta in almeno otto lingue (tra cui sicuramente inglese, francese, spagnolo, tedesco, rumeno). Lo sportello telefonico deve essere reso disponibile, con operatore, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore al giorno;
 11. PAGAMENTI: l'aggiudicatario dovrà garantire al trasgressore la possibilità di pagare la sanzione tramite transazione con carta di credito o bonifico bancario direttamente sul conto corrente messo a disposizione della stessa;
 12. COMUNICAZIONI AI TRASGRESSORI: l'aggiudicatario dovrà prevedere che tutte le comunicazioni inoltrate ai trasgressori dovranno essere dotate di sistemi anticontraffazione e tracciabilità con possibilità di verifica da parte dei destinatari anche con mezzi tecnologici;
 13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà avvenire in attenta ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello del 27/11/2008 e ss.mm.ii.

Il contratto avrà la durata di anni tre dalla data della stipula del contratto.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per la stazione appaltante, accertato il pubblico interesse e la convenienza, l'Amministrazione comunale si potrà avvalere della facoltà di cui all'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori due anni, comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato

Il corrispettivo dell'appalto sarà costituito dall'aggio che viene riconosciuto al gestore nella misura massima del 35% del totale incassato cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il corrispettivo stimato dell'appalto, sulla base degli anni pregressi, è pari ad euro 12.000,00 annui oltre IVA; tale importo non impegna in alcun modo la stazione appaltante al raggiungimento dell'importo stesso ed è stato calcolato applicando l'aggio indicato sul numero dei verbali incassati su 1000 verbali circa affidati al gestore all'anno.

I costi di procedura del servizio di notifica ingiunzione fiscale e recupero crediti dovranno essere specificatamente suddivisi in:

1. Spese postali, francobolli per corrispondenza prioritaria e per raccomandata internazionale A/R secondo le tariffe in vigore all'atto delle spedizioni;
2. Spese di visura, variabili da paese a paese, indicati di volta in volta;

3. Spese di transazione bancaria per pagamento con carta di credito;
4. Spese di gestione servizio (comprensivo del timbro anticontraffazione sugli atti spediti) pari a 21,00 euro oltre IVA;
5. Spese di procedura ingiunzione fiscale (comprensivo del timbro anticontraffazione sugli atti spediti) pari a 3,50 euro oltre IVA;
6. Spese di gestione per recupero crediti da un minimo di 25,00 euro oltre IVA sino al massimo dell'importo maturato portato a recupero crediti.

Le spese di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono riversate sull'obbligato sotto la voce costi di procedura per la notifica. Le spese relative al punto 5) e 6) aggiunte alle precedenti, saranno riversate sull'obbligato solo in caso di attivazione delle fasi di ingiunzione fiscale e di recupero crediti successive alla notifica.

I costi di procedura, oltre alle eventuali spese di ingiunzione fiscale e di gestione per il recupero crediti, anticipati dalla società appaltante, saranno dalla stessa trattenuti e fatturati mensilmente alla stazione appaltante solo in caso di avvenuto pagamento; in mancanza, tali spese rimarranno a carico della società appaltante.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 80 D.L.vo 50/2016 costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 83 D.LGS.50/2016

Ai sensi dell'art.83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 gli operatori per garantire un elevato standard di qualità nell'esecuzione dell'appalto devono possedere i seguenti requisiti speciali di qualificazione:

- 1- iscrizione all'Albo per l'accertamento e la liquidazione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53, c. 1 del D. Lgs. 446/1997;
- 2- aver svolto almeno **un servizio** analogo a quello oggetto di affidamento nel triennio antecedente la pubblicazione della presente lettera di durata almeno pari a 24 mesi conti-

nuativi presso Comuni (o loro forme associative) con una percentuale di riscossione di almeno il 40% per ciascun anno, calcolata sulle posizioni spedite;

Tutti i requisiti, che devono essere posseduti a pena di esclusione, devono essere oggetto di specifica dichiarazione sostitutiva sull'apposito modello.

La s.a. effettuerà i controlli sulle autodichiarazioni prima dell'affidamento definitivo del servizio e nel caso non sia confermato quanto dichiarato procederà alla esclusione del concorrente.

3. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui infra. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al **UNO** per mille. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Verifiche dei requisiti generali e speciali sull'aggiudicatario

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 38 della legge regione toscana 38/2007 effettuerà le verifiche, volte a comprovare il possesso dei requisiti generali e di capacità dichiarati nella documentazione di gara, in capo al soggetto aggiudicatario ai fini dell'efficacia della aggiudicazione definitiva;

Quando non sia fornita comprova dei requisiti dichiarati ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'autorità di vigilanza dei contratti pubblici

ART. 4 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo dell'appalto. L'affidamento in subappalto, è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/20164. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La Stazione appaltante prima dell'autorizzazione al subappalto provvederà alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e alla verifica dell'idoneità tecnica professionale anche con riferimento all'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007 da parte del subappaltatore.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull'aggio posto a base di gara che è fissato nel 35%

dell'importo delle sole posizioni incassate e al netto dei costi di procedura e delle spese di gestione per recupero crediti.

Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà indicato nell'apposito form "offerta economica" il ribasso più alto che sarà detratto dal 35% di aggio a base di gara¹ e che sarà inserito nel contratto

6. CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell'importo a base di gara ovvero **€ 1.200,00**.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 c. c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia è ridotto del 50% ovvero **€ 600,00** per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali benefici, l'impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta mediante scansione dell'originale della certificazione e inserimento nel sistema.

La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario

Si precisa inoltre che, in conformità alla deliberazione n. 408 del 06/12/2001 dell'Autorità di Vigilanza, per i raggruppamenti temporanei orizzontali, stante il regime di responsabilità solidale, la riduzione della garanzia è ammessa solo se tutte le imprese sono in possesso dell'attestazione o certificazione di qualità aziendale, mentre per i raggruppamenti temporanei verticali, essendo individuabile una responsabilità pro-quota sulla garanzia, la riduzione è ammessa solo relativamente alle quote della garanzia corrispondenti alle rispettive quote dei lavori assunte dalle imprese in possesso dell'attestazione o certificazione

L'impresa affidataria prima della stipula del contratto, dovrà prestare apposita garanzia per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 per l'importo previsto dalla legge.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara ovvero entro il giorno **12 gennaio 2017 ore 13:00** la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti

B) L'OFFERTA ECONOMICA

¹ Esempio: concorrente A 20% di ribasso su aggio

concorrente B 23% di ribasso su aggio

Aggiudicatario concorrente B- aggio applicato 26,95% (35% - 23% sull'aggio base pari a 8,05%)

A.1 la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda di partecipazione per ciascun lotto in ordine ai requisiti di ordine generale deve essere firmata digitalmente **a pena di esclusione** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La domanda di partecipazione viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1 del presente disciplinare, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmata digitalmente negli appositi spazi previsti.

NB In attesa delle modifiche alla piattaforma Start a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, l'istanza contiene tuttora dichiarazioni e riferimenti al codice abrogato: si invitano gli operatori a compilare la stessa, non tenendo conto di tali riferimenti. Le dichiarazioni ai sensi del nuovo Codice sono contenute nel documento A2 descritto al punto successivo;

A.2 Dichiarazioni ai sensi art. 80 con l'indicazione di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, **rese dal legale rappresentante per conto di:**

- del direttore tecnico nel caso di impresa individuale,
- dei soci e del direttore tecnico in caso di s.n.c.,
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico in caso di s.a.s.
- degli altri legali rappresentanti e del direttore tecnico in caso di altro tipo di società o consorzio.
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- dei soggetti cessati dalla carica **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando indicati dagli operatori economici partecipanti alla gara, nell'apposito campo nella domanda di partecipazione A1.

SOLO nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati deve essere resa, alternativamente:

- la dichiarazione che nei confronti degli stessi non siano stati emessi provvedimenti di cui ALL'ART. 80 COMMA 1 LETTERE A) B), C), D) E) F) G) DEL D.LGS. N. 50/2016
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi siano stati emessi provvedimenti di cui NON SONO STATI EMESSI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 1 LETTERE A) B), C), D) E) F) G) DEL D.LGS. N. 50/2016
 - allegando idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate con la modalità di seguito indicata ovvero dovrà essere utilizzato l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato **Modello A2 - "Dichiarazione art. 80, comma 1 e 2 d.lgs. 50/2016 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti" sottoscritto dal legale rappresentante dichiarante.**

Tale **dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione** dalle gare di appalto di cui al

punto A.2), con l'indicazione di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, **viene resa dalla persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti** che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016
Tale dichiarazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico a cura del legale rappresentate o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la domanda di partecipazione A1 e le dichiarazioni sub A2 devono essere prodotte da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio e firmate digitalmente dagli stessi. L'inserimento della domanda di partecipazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3. Dichiarazione relativa ai requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativa che dovrà essere resa utilizzando l'apposito **modello B** "dichiarazione requisiti tecnici" disponibile nella documentazione di gara, firmato digitalmente e inserito nel sistema nell'apposito spazio previsto.

A.4. (in caso di concorrente che sia un consorzio) Scheda consorziata Nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che indica nella domanda di partecipazione le consorziate per le quali il consorzio concorre, deve essere prodotta da ogni IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE una DICHIARAZIONE resa con l'apposito modello disponibile sul sistema, compilata dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata e sottoscritto con firma digitale dello stesso. Tale DICHIARAZIONE dovrà essere inserita a sistema dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, tale DICHIARAZIONE dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.5. GARANZIA. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente dei documenti gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, sottoscritta digitalmente per attestazione della conformità.

A.6 La certificazione di qualità Iso 9001 Il concorrente dovrà pertanto inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea sottoscritta digitalmente per attestazione

→ In caso di **RTI da costituire** l'impegno a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a uno di essi qualificato come mandatario, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del Codice dei Contratti, è dichiarazione già contenuta nella domanda generata dal sistema in caso di partecipazione in RTI da costituire.

B.) L'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line indicando il ribasso percentuale sull'aggio base;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio già costituiti, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario: in tal caso deve essere prodotto in formato digitale (scansione della copia conforme all'originale cartaceo) e inserito nel sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario come da punto A8.

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA

- 1.** La gara di appalto avrà luogo il **giorno 12 gennaio 2017** alle **ore 15.30** presso il Servizio gare del Comune di Sesto Fiorentino – P.zza Vittorio Veneto 1, e si svolgerà in modalità telematica.
- 2.** Il Rup di gara procederà in seduta pubblica all'ammissione dei concorrenti previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata.
- 3.** Successivamente si procederà all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche. Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica con quello relativo all'offerta economica, così che il punteggio complessivo individuerà la migliore offerta.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 sono motivo di esclusione e non possono essere sanate secondo le previsioni riportate all'art. 5, le seguenti fattispecie:

- I** - il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e di quelli di capacità tecnica professionale ed economica previsti dal presente bando per la partecipazione;
- II** - L'istanza di partecipazione, l'offerta e tutti gli altri documenti richiesti risultino pervenuti sul sistema telematico dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara;
- III.** l'offerta economica
 - Manchi sia incompleta o riporti una irregolarità essenziale per cui non sia possibile individuare il contenuto o il soggetto responsabile della stessa
 - sia stati modificati nel loro contenuto o contengano un rialzo o un valore numerico negativo
 - Sia stata inserita nell'area riservata alla documentazione amministrativa violando il principio di segretezza
- IV.** Qualora sia stato assegnato un termine al concorrente per la regolarizzazione ai sensi dell'art.83 comma 9 (soccorso istruttorio) e questo sia decorso senza che il concorrente abbia proceduto alla stessa

10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante effettua i controlli sulle dichiarazioni rese durante l'intero procedimento dall'aggiudicatario. L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il concorrente dovrà pertanto far pervenire con modalità telematica, entro il predetto termine la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali dichiarati nonché dei documenti comprovanti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regione Toscana n. 38/2007.

Qualora tale prova non venga fornita la stazione appaltante procederà:

- a) alla esclusione dalla gara del concorrente che non abbia fornito tale documentazione ovvero per il quale, dalla documentazione, non risulti confermato il possesso dei requisiti in questione;
- b) alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ed alla escussione della cauzione provvisoria
- c) alla comunicazione dell'esito negativo della verifica alla Usl di competenza nonché

all'osservatorio regionale dei contratti pubblici.
d) alla nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

11. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI

- L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente.
- La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata; una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera di invito con rinuncia ad ogni eccezione.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

2. Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto Fiorentino

Responsabili esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di appalti telematici dei Comuni della Piana Fiorentina.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e i dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Elena Righini, p.o. Servizio Gare serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it tel. 0554496308

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto è il Responsabile dell'UOA Polizia Municipale Dott. Paolo Bagnoli
Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste al servizio gare tramite la piattaforma Start.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Il presente invito non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare la procedura dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 tutte le controversie relative alla presente procedura ivi incluse quelle risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi devono essere inoltrati al TAR Toscana, via Ricasoli 40 50129 Firenze, entro i termini di cui all'articolo sopra citato.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Legali
Avv. Franco Zucchemaglio